



*Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*
IL DIRETTORE GENERALE

*Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il Decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011, nelle more della delega ad Accredia a rilasciare accreditamenti con riferimento al citato Regolamento;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti–Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale Prot. CSLPP n.983 del 28/01/2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Prodotti da costruzione -;

CONSIDERATO in particolare quanto disposto dalla sopra citata circolare nella parte in cui si comunica che gli Organismi che presentano istanza di prima autorizzazione, rinnovo e/o estensione prima della data del 28 gennaio 2021 sono autorizzati e notificati in applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 106/2017 (Autorizzazione ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento);

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica adottato in data 20/04/2017 (con decorrenza 19/06/2017 e scadenza 18/06/2021), con il quale **IRCCOS S.r.l.**, con sede in Via Achille Grandi, n.17 – Samarate (VA) è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica adottato in data 07/11/2018 (con decorrenza in pari data e scadenza 18/06/2021), con il quale **IRCCOS S.r.l.** è stata autorizzata ad operare in estensione relativamente alla specifica tecnica armonizzata EN 13241-1, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di prova riferite alla specifica tecnica armonizzata EN 14351-1, anche nella sede operativa in Via dell'Industria N.6 – Zona Industriale - Ostuni (BR);

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica adottato in data 23/12/2020 con il quale **IRCCOS S.r.l.** è stata autorizzata allo spostamento della sede principale da Via Achille Grandi, n.17 – Samarate (VA) a **Via Calabria n.4 - Cassano Magnago (VA).**

VISTA l'istanza, presentata in data 28/12/2020 al Ministero dello Sviluppo Economico dal citato Organismo di rinnovo di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 18/06/2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso una **proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il **18/09/2021**;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria di rinnovo di autorizzazione svolta dalle Amministrazioni competenti sia nella fase dell'esame documentale che nella fase di audit da remoto considerata l'impossibilità di effettuare un audit in loco;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, citato in premessa, espressa in data **19 marzo 2021**;

DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo **IRCCOS S.r.l. con sede principale in Via Calabria n.4 - Cassano Magnago (VA) e**, limitatamente allo svolgimento delle attività di prova riferite alla specifica tecnica armonizzata EN 14351-1, **sede operativa in Via dell'Industria N.6 - Zona Industriale - Ostuni (BR)**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Organismo di Certificazione di Prodotto (SVVCP 1):

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Note
M/101	EN 14351-1	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6
	EN 1935	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6

Laboratorio di Prova (SVVCP 3):

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Note
M/101	EN 14351-1	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011)
	EN 1935	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011)
	EN 13241-1	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011)
M/108	EN 13830	Facciate continue - Norma di prodotto	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo	Note
M/122	EN 1873	Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materiale plastico - Specifica di prodotto e metodi di prova	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011
	EN 14963	Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti - Classificazione, requisiti e metodi di prova	BWR oggetto di istanza: 3,4,5,6 Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE) n. 305/2011

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede sita in **Via Calabria n.4 - Cassano Magnago (VA) e**, limitatamente allo svolgimento delle attività di prova riferite alla specifica tecnica armonizzata EN 14351-1, **anche presso la sede operativa in Via dell'Industria N.6 - Zona Industriale - Ostuni (BR)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 nonché alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.

Art. 3

1. Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e/o nel corso dell'istruttoria di autorizzazione, è effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta preventivo alle Amministrazioni competenti,

secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dal **19/09/2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (*www.mise.gov.it*; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

Roma 26/03/2021

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing. Stefano Marsella

**Il Direttore Generale per il Mercato,
Concorrenza, la Tutela del
Consumatore e la Normativa
Tecnica**

Avv. Loredana Gulino